

La vittimizzazione secondaria nei casi di violenza maschile contro le donne: un tentativo definitorio

Secondary victimisation in cases of violence against women: An attempt at a definition

ERIKA TOGNATTI¹

Sommario

Il fenomeno della vittimizzazione secondaria di donne e figli di età minore ha suscitato crescente attenzione, inizialmente nell'ambito del diritto penale e, più recentemente, anche nel diritto civile di famiglia e minorile, soprattutto nei casi di violenza domestica di genere. Tuttavia, manca una definizione condivisa che ne chiarisca i confini e le implicazioni giuridiche. Il presente contributo si propone di offrire un tentativo di definizione della vittimizzazione secondaria nei casi di violenza domestica di genere ai fini di una comprensione più strutturata del fenomeno, attraverso un'analisi delle principali fonti normative, senza pretesa di esaustività sistematica. Particolare attenzione sarà dedicata alle sue manifestazioni più ricorrenti nei procedimenti di famiglia riguardanti la violenza domestica di genere, al fine di proporre strategie e interventi per mitigarne gli effetti e rafforzare la tutela delle persone che hanno fatto esperienza di violenza.

Parole chiave: vittimizzazione secondaria, violenza domestica, violenza di genere contro le donne.

Abstract

The phenomenon of secondary victimisation of women and children has gained increasing attention in recent years, initially within the field of criminal law and, more recently, also in family law proceedings concerning gender-based violence. However, a clear definition and thorough analysis remain lacking. This article aims to offer a working definition of secondary victimisation in the context of gender-based domestic violence, to contribute to a more structured understanding of the phenomenon. Through an analysis of key legal sources – without claiming to be systematically exhaustive – the article pays particular attention to the most frequent manifestations of

1 Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, erika.tognatti@unito.it.

secondary victimisation in family law proceedings involving domestic violence. It also proposes strategies and interventions to mitigate its effects and strengthen the protection of those who have experienced violence.

Keywords: secondary victimisation, gender violence against women, domestic violence.

1. Lo stato dell'arte sulla vittimizzazione secondaria: un'introduzione

Con la locuzione *vittimizzazione secondaria* si fa riferimento a un fenomeno complesso che viene generalmente definito come “la vittimizzazione che avviene non come diretta conseguenza dell’*atto criminoso*, ma attraverso la risposta delle istituzioni e dei singoli nei confronti della vittima” [corsivi aggiunti] (Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa 2006). Secondo la Corte di cassazione, è “una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di *reati di genere*” [corsivi aggiunti] (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 17 novembre 2021, n. 35110). Tuttavia, questo fenomeno non è limitato all’ambito penale. Come rilevato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, è frequentemente riscontrato anche nei procedimenti civili di diritto di famiglia, quali separazione, divorzio, affidamento dei figli e limitazione della responsabilità genitoriale, in cui emergono episodi di violenza maschile contro le donne (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio 2022a). Infatti, in questi contesti vi è il forte rischio che pregiudizi e stereotipi, di cui i professionisti e i rappresentanti delle istituzioni sono portatori (anche inconsciamente), conducano a rivittimizzare le donne già esposte in prima istanza alla violenza. Anche a causa delle radicate origini culturali del fenomeno, risulta particolarmente complesso garantire una risposta istituzionale adeguata e sensibile alle esigenze delle donne, che rischiano così di essere ulteriormente scoraggiate dal rivolgersi alle autorità, perpetuando il ciclo di violenza e vittimizzazione (anche secondaria), agita non solo dal maltrattante, ma anche dalle istituzioni.

Nonostante la rilevanza sociale, la vittimizzazione secondaria è stata solo recentemente oggetto di specifica attenzione a livello giuridico.

A livello internazionale, nel 2017 il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne ha formulato alcune osservazioni e raccomandazioni all’Italia, tra le quali aumentare la disponibilità e qualità dei servizi di assistenza offerti alle donne che hanno subito violenza e rendere l’accesso alla giustizia meno complesso, considerando anche che esse sono spesso penalizzate da stereotipi ricorrenti nel sistema giudiziario (e nella società più in generale) (CEDAW 2017, pp. 5 ss.). Questo viene poi ribadito

nelle osservazioni conclusive dell'ottavo rapporto dell'Italia sulla CEDAW, pubblicato a febbraio 2024 (CEDAW 2024).

Anche il Rapporto GREVIO 2020 sull'Italia ha sottolineato come i procedimenti civili siano il luogo prioritario della vittimizzazione secondaria delle donne e dei figli minori d'età. Il Gruppo di esperti ed esperte ha poi esortato il nostro Paese ad adottare, nell'ambito dei procedimenti sia civili sia penali, un approccio improntato alla sicurezza e al rispetto per i diritti umani della persona offesa, in una prospettiva di uguaglianza di genere, che mira a evitare la vittimizzazione secondaria e che metta in discussione i pregiudizi e gli stereotipi che impediscono di offrire un supporto e una protezione efficaci alle donne che hanno fatto esperienza di violenza (GREVIO 2020, pp. 41 ss.).

Il fenomeno in esame è stato portato inoltre all'attenzione della Corte europea dei diritti umani. Infatti, in diverse occasioni, l'Italia è stata condannata per la mancata protezione delle donne da ulteriori vittimizzazioni, nonché per l'esposizione a episodi di rivittimizzazione durante i procedimenti, ravvisando, tra l'altro, il frequente utilizzo di un linguaggio colpevolizzante, moraleggiante, connotato da stereotipi sessisti, nonché da prassi vittimizzanti (Corte europea dei diritti umani, Landi c. Italia, 2012; I.M c. Italia, 2022; De Giorgi c. Italia, 2022; J.L. c. Italia, 2022).

La vittimizzazione secondaria è stata poi oggetto di studio, come già accennato, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio che l'ha specificamente approfondita in relazione ai procedimenti minorili e in materia familiare (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio 2022a). Dalla relazione finale emerge come nell'ambito dei giudici civili e minorili non venga adottata alcuna misura per prevenire questo fenomeno, esponendo così a una nuova situazione di sofferenza le madri e i figli che hanno fatto esperienza di violenza (*Ibidem*). I rilievi della Commissione femminicidio, unitamente ai vari richiami precedentemente menzionati, hanno sollecitato il legislatore a intervenire. La legge 26 novembre 2021 n. 206 ha dunque introdotto strumenti volti a prevenire ed evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nell'ambito del processo minorile e in materia familiare (Decr. Lgs. 149/2022, art.1 comma 23 lett. b, lett. m, lett. n, lett. p).

Malgrado la crescente attenzione legislativa e giurisprudenziale, manca una riflessione sulla nozione di "vittimizzazione secondaria" e un'analisi circa i suoi tratti distintivi. Infatti, la maggioranza delle fonti nazionali, europee e di origine internazionale, si limita a citarla, senza identificarla o ricostruirne i contorni, rendendo così dai confini incerti questo fenomeno. Anche testi specificatamente adottati per combattere la violenza contro le donne e contribuire alla sua eliminazione (come la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 e la Convenzione del

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata nel 2011), non ne individuano la portata, tanto meno ne chiariscono il significato. Neanche la recentissima direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, primo strumento di *hard law* in materia, entrata in vigore il 13 giugno 2024, pur citando ben 8 volte la vittimizzazione secondaria, non la definisce.

Rilevata dunque l'assenza di un'analisi di questo tipo, appare opportuna una riflessione volta a enuclearne i tratti caratterizzanti, per poter individuare l'effettiva portata e distinguere la vittimizzazione secondaria da fenomeni contigui ma diversi e per fornire una base per lo sviluppo di misure preventive efficaci e di sostegno alle donne che hanno fatto esperienza di violenza maschile e dei loro figli e figlie di età minore.

Questo contributo si concentra sui casi di violenza maschile contro le donne in ambito intrafamiliare, pur nella consapevolezza che il fenomeno della vittimizzazione secondaria sia più ampio e suscettibile di analisi da molteplici prospettive. L'approccio adottato sarà prevalentemente giuridico, con particolare attenzione al diritto positivo e vivente, pur riconoscendo la necessità di integrare prospettive sociologiche e psicologiche. La vittimizzazione secondaria, così come la violenza di genere, rappresenta infatti un fenomeno complesso, le cui radici affondano in dinamiche sociali e culturali che richiedono un'analisi interdisciplinare e multidisciplinare. Sebbene questo non sia lo spazio per un approfondimento di tale portata, si ritiene importante sottolineare che un approccio esclusivamente giuridico rischierebbe di cogliere solo parzialmente la reale portata del fenomeno e le sue implicazioni.

2. Dal concetto di vittima a quello di vittima vulnerabile, per arrivare alla vittimizzazione secondaria

Poiché il concetto di vittimizzazione secondaria è strettamente connesso a quello di vittima², è necessario intraprendere l'indagine muovendo dal diritto penale e dalla vittimologia. Infatti, è in questi ambiti si è sviluppata inizialmente l'attenzione per questa figura. Soprattutto le indagini vittimologiche, nelle diverse declinazioni e sfumature, si sono dimostrate fondamentali

² Il termine "vittima", ancora oggi, non è esente da incertezze definitorie. Esso si presta ad un'indagine multidisciplinare (antropologica, sociologica, psicologica, giuridica, più specificamente criminologica, e molte altre ancora). Nell'ambito di questo articolo, soprattutto nella sua prima parte, l'attenzione sarà concentrata sull'analisi della vittima dal punto di vista giuridico, e soprattutto sul processo di emancipazione dal ruolo marginale a cui era stata relegata, attraverso l'analisi delle fonti legislative di origine sovrannazionale più rilevanti in materia.

per far sottolineare l'importanza dei diritti della vittima ed evidenziare la necessità di introdurre nel sistema penale misure per la sua protezione e tutela. Queste riflessioni sono state accolte da diversi testi legislativi di origine internazionale ed europea, che hanno attribuito ad essa non solo specifici diritti e tutele, ma anche un ruolo attivo nel processo penale.

A livello internazionale, la prima tappa fondamentale nel percorso di riconoscimento della vittima è rappresentata dalla Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985, che per la prima volta reca una definizione ampia di vittima e di danno risarcibile.

Anche il Consiglio d'Europa ha emanato alcune raccomandazioni volte a tutelare la vittima nel processo esplicitando i diritti e attribuendole sempre un ruolo maggiore. In questo ambito è fondamentale la raccomandazione R(2006)8, adottata il 14 giugno 2006, che reca una definizione simile a quella della Dichiarazione.

Sul versante europeo si deve considerare la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Questo testo, primo strumento di *hard law* in materia, è stato poi sostituito dalla direttiva 2012/29/UE, adottata il 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La vittima, dunque, si "appropria" di un ruolo centrale nel panorama giuridico. Essa viene considerata portatrice di interessi e diritti individuali, i quali vengono riconosciuti e tutelati con strumenti progressivamente più specifici e attenti alle particolari esigenze in gioco.

La categoria della "vittima", inizialmente dal carattere unitario, inizia però lentamente a frammentarsi. È andata affermandosi, infatti, la necessità di fornire maggiore protezione attraverso un trattamento specifico – differenziato – a persone ritenute per ragioni diverse particolarmente "vulnerabili" e che si trovano in situazioni che le espongono a un maggior rischio.

La categoria della vittima "vulnerabile", "debole", "con specifiche esigenze di protezione" o addirittura "super vittima", come è stata nel corso degli anni definita (Peers 2011, pp. 746 ss.), è però legata a una serie di questioni problematiche, e non esclusivamente giuridiche (Gialuz 2012, pp. 62 ss.). Infatti, la vulnerabilità non è un concetto univoco, ma relativo, che deriva da una molteplicità di fattori (sociali, culturali, economici, psicologici, relazionali) e riflette la diversa sensibilità dei consociati, nonché il contesto sociale e culturale di riferimento (Buzzelli 2008, pp. 12 ss.). Questo termine è, infatti, in costante evoluzione e presenta un alto profilo di ambiguità. Da ciò deriva la difficoltà di individuarne i confini, come testimonia l'assenza di una definizione di vulnerabilità, anche nelle fonti internazionali. Inoltre, l'elaborazione di una descrizione predefinita di vulnerabilità comporta il

rischio della potenziale esclusione di alcuni soggetti. Infatti, la creazione di gruppi distinti di “vittime” sulla base di considerazioni aprioristiche porta con sé il rischio di un’involutaria discriminazione, creando una sorta di gerarchia tra le stesse. Infine, la “categorizzazione” di determinate persone sulla base della vulnerabilità potrebbe essere uno strumento di diffusione o rafforzamento di stereotipi (Ruggeri 2007; Luparia 2013, pp. 3 ss.).

Un contributo importante ai fini della definizione della “vittima vulnerabile” è prestato dalla raccomandazione R(2006)8, che, all’articolo 3 comma 4, afferma come la vulnerabilità possa derivare dalle caratteristiche personali della vittima, oppure dalle circostanze del reato. La raccomandazione, prevedendo i due criteri come alternativi e non cumulativi, realizza una maggiore tutela, estendendo il novero dei soggetti da intendersi come vulnerabili (Gialuz 2012, pp. 62 ss.).

Proprio questa definizione di vulnerabilità è da leggere in connessione, anche sistematica³, con il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Infatti, quest’ultima può essere qui intesa come il pericolo in base al quale parametrare la vulnerabilità. Dunque, la persona viene considerata vulnerabile, quando, per caratteristiche personali o per le circostanze del reato, presenta maggiore permeabilità ai rischi derivanti dal procedimento penale rispetto alle “vittime in generale” (*Ibidem*). Questa tendenza è confermata a livello sovranazionale dai diversi testi destinati alla protezione delle vittime di specifici reati: nell’economia del presente lavoro, si ricordano la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007 e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011. Questi interventi settoriali⁴ mostrano un particolare interesse per le persone in una specifica situazione di fragilità, che risulta più accentuata rispetto alla più generale categoria di vittime. Per tale ragione, le vittime di tali reati necessitano di una tutela maggiore.

In questo contesto, si inserisce la direttiva 2012/29/UE, che afferma per la prima volta la centralità della valutazione individuale della vittima (*individual assessment*), diretta a determinare se essa, nel caso concreto, necessiti di speciali misure di protezione, volte a soddisfare specifiche esigenze di tutela.

³ Infatti, all’articolo 3 comma 3 viene affermata la necessità di proteggere le vittime da episodi di vittimizzazione secondaria, mentre al paragrafo immediatamente successivo si definisce cosa si debba intendere particolare vulnerabilità, dimostrando il forte legame tra i due concetti.

⁴ Si ricordano anche la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005, la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005.

La direttiva garantisce in via ipotetica l'accesso alle speciali misure a qualsiasi persona offesa, qualora sussistano maggiori esigenze di protezione.

Al contrario delle precedenti fonti, che sembrano accogliere l'idea di categorie aprioristiche di "vittime vulnerabili", o per le caratteristiche personali, o per la natura del reato, o per una combinazione di questi fattori, la direttiva opta per un *individual assessment*, da svolgere al più presto e da aggiornare al variare degli elementi posti alla base della valutazione. Queste valutazioni individuali sono da svolgersi alla luce di alcuni criteri forniti dal legislatore europeo, che però non sono esaustivi, né tassativi, e dovranno essere considerati alla luce delle altre particolarità del caso concreto⁵. Nonostante l'*individual assessment*, la direttiva, all'articolo 23 comma 3, richiede di prestare particolare attenzione a determinati soggetti, distinti in tre macroaree: le "vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato", "le vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione", "le vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato". Queste distinzioni vanno lette in combinato disposto con il considerando 57 della direttiva, da cui emerge come la particolare attenzione loro riservata derivi dall'elevato "tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni" ed è funzionale a permettere l'accesso alle speciali misure di protezione. A differenza dell'impostazione precedente, queste situazioni non sono sintomatiche di particolare vulnerabilità *ex se*, ma, se ricorrono, dovranno essere tenute in debita considerazione durante la valutazione individuale al fine di valutare l'opportunità di adottare specifiche misure previste all'articolo 23.

Il pregio di questo approccio consiste nel permettere ad ogni persona che, in concreto, abbia la necessità di accedere a un trattamento differenziato, prescindendo da categorie precostituite, e quindi necessariamente inclusive per alcuni, esclusive per altri. La valutazione individuale è sinonimo di flessibilità della valutazione rimessa al giudice, che dovrà determinare, caso per caso, se sussistono esigenze specifiche di protezione della persona offesa.

All'esito di questa analisi, per comprendere se la persona possa beneficiare, e in quale misura, delle specifiche esigenze di protezione, pare più rilevante comprendere se essa sia soggetta a cause, circostanze o condizioni, che ren-

5 Infatti, secondo il Considerando 56 della Direttiva "Le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato".

dano necessaria una maggiore protezione, piuttosto che valutare se rientri in una determinata categoria di soggetti.

3. Tratti caratterizzanti della vittimizzazione secondaria

Come si è avuto modo di analizzare, vi è una stretta connessione tra esigenze specifiche di protezione e rischio di vittimizzazione secondaria. Per comprendere questo fenomeno, è allora necessario identificare i fattori che espongono le persone con esigenze specifiche di protezione ad un maggiore rischio di rivittimizzazione.

A tal fine, partendo dallo studio della direttiva UE 29 del 2012, fonte principale in materia, possono individuarsi tre parametri: 1) il bene giuridico leso, 2) le condizioni soggettive della persona offesa e 3) ulteriori fattori contestuali.

3.1. Il bene giuridico leso

Il primo aspetto su cui sembra opportuno concentrare l’indagine circa i tratti caratterizzanti della vittimizzazione secondaria è il bene giuridico leso, con riguardo prima alla natura, e poi all’intensità con cui esso viene aggredito.

3.1.1. Natura

L’ipotesi iniziale, che qui si intende vagliare, consiste nel fatto che non ogni lesione di un diritto garantito dall’ordinamento sia idonea ad innescare un meccanismo di vittimizzazione secondaria, ma tendenzialmente solo quelle che si concretizzano in una lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona, garantito costituzionalmente e dalle fonti sovranazionali. Si ipotizza che solo le violazioni di tali beni giuridici siano infatti idonee a far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la persona offesa da un reato.

Per verificare tale ipotesi, ci si può innanzitutto soffermare sulle ripercussioni e sugli effetti psicologici della vittimizzazione primaria su di essa nelle diverse ipotesi di reati contro il patrimonio e contro la persona. Si ipotizza, infatti, che la lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona abbia (generalmente, anche se non può essere considerata una verità assoluta, in ossequio alla flessibilità della valutazione individuale introdotta dalla direttiva) riflessi psicologici negativi successivi all’esperienza del reato più gravi rispetto alla lesione di un diritto patrimoniale, che possono condurre ad episodi di vittimizzazione secondaria. Le persone che

hanno subito una lesione di tali diritti, infatti, tendono a provare stati di ansia e paura, emozioni che possono essere rivissute prima, dopo e durante il procedimento (De Leo *et al.* 2000, pp. 387-406). Al contrario, coloro che sono stati offesi da reati patrimoniali sperimentano generalmente conseguenze psicologiche meno intense a lungo termine e sono meno suscettibili alla vittimizzazione secondaria. Da questo studio emerge che tra coloro che hanno sperimentato “rabbia” e “risentimento” il 90,1% siano stati vittime di reati contro il patrimonio e solo il 9,9% fosse vittima di un reato contro la persona. Invece, tra i soggetti che hanno vissuto sensazioni di “paura” solo il 33,3% era vittima di un reato contro il patrimonio, mentre il 66,7% aveva subito un reato contro la persona (*Ibidem*).

I risultati ottenuti confermano che i soggetti che subiscono un’aggressione ad un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona sperimentano maggiormente sensazioni quali “paura” e “spavento”. Al contrario, in seguito a un’aggressione ad un diritto patrimoniale, risulta prevalente il sentimento della “rabbia”.

È interessante anche evidenziare le sensazioni che ha generato la citazione a comparire in tribunale. Infatti, secondo questa ricerca, le persone che hanno subito un reato contro il patrimonio si sono detti per la maggior parte (72,7%) “indifferenti”, mentre la restante parte ha affermato di aver reagito “ansiosamente” alla notizia. Invece, la totalità (100%) delle vittime di un reato contro la persona ha affermato di aver reagito “ansiosamente” o “emotivamente”. Infine, solo il 25% delle persone che hanno subito un danno patrimoniale afferma di aver subito ripercussioni psicologiche ulteriori, mentre anche in questo caso, l’86% di chi ha subito un reato contro la persona evidenzia ripercussioni psicologiche negative dopo il reato. Questo conferma del fatto che, tendenzialmente, la lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona genera conseguenze psicologiche, spesso connesse agli stati emotivi di “ansia” e “paura” che tendono a permanere nella persona offesa per molto tempo, potendo condizionarne anche la vita futura della vittima (*Ibidem*). Queste sono suscettibili di essere sperimentate una seconda volta, sia prima, che dopo, che in occasione del processo, prolungando la sofferenza già vissuta alla consumazione del fatto. Al contrario, la lesione di un diritto patrimoniale, per quanto grave, nella maggior parte dei casi non produce nella sfera psicologica della vittima profonde ripercussioni negative “a lungo termine”, e, dunque, si può affermare che, in assenza di un tale ripercussioni psicologiche, generalmente non si possa subire una seconda vittimizzazione in senso stretto.

3.1.2. Intensità

Oltre alla tipologia di bene giuridico, deve considerarsi anche l'intensità con cui esso viene aggredito. Infatti, è possibile che il fatto lesivo non integri un reato, non raggiungendo la soglia minima di riprovevolezza, o non presentando tutti gli elementi tipici. Questa condotta, pur non essendo idonea ad azionare la risposta penale dell'ordinamento (da ritenersi l'*extrema ratio*), può comunque realizzare una fattispecie civile illecita. Anche in ambito civile, come si è sottolineato, se non adottate le cautele necessarie, il fatto illecito è idoneo a esporre la persona a vittimizzazione secondaria (GREVIO 2020, pp. 15 ss.). La lesione di un diritto della persona, dunque, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità con cui si estrinseca (reato o illecito civile), può condurre a episodi di rivittimizzazione, in quanto suscettibile di creare ripercussioni psicologiche che potrebbero portare la persona offesa a rivivere le condizioni di sofferenza di cui ha fatto esperienza.

Questo primo passaggio consente di svolgere un'ulteriore distinzione: se il bene giuridico tutelato viene aggredito con una tale intensità da non permettere di fare esperienza del reato una seconda volta (come nel frequente caso dell'omicidio della donna da parte del partner), non potrà avversi vittimizzazione secondaria verso la medesima persona offesa dal reato. Questo non impedisce, però, di valutare l'impatto che tale fatto potrebbe avere su altre persone: come nel caso di figli di età minore, da considerarsi vittime indirette altamente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria.

In conclusione, la lesione di un bene giuridico relativo ai diritti della persona rappresenta il primo criterio di valutazione per determinare se, nel caso specifico, esista la possibilità di episodi di vittimizzazione secondaria, indipendentemente dalla gravità della lesione e dal contesto civile o penale. Questo non esclude che, aderendo all'impostazione della valutazione individuale introdotta dalla direttiva UE n. 29 del 2012, anche lesioni di altri diritti non immediatamente riconducibili alla sfera personale del soggetto lesio possano condurre ad episodi di vittimizzazione secondaria da valutare caso per caso.

3.2. Le condizioni soggettive della persona offesa

Un ulteriore aspetto da considerare nel tentativo di enucleare i tratti caratterizzanti del fenomeno in esame sono le caratteristiche personali della persona offesa. Come anticipato, queste sono uno dei fattori principali intorno ai quali deve svolgersi la valutazione individuale introdotta dalla direttiva del 2012.

Talvolta, infatti, sono proprio le condizioni intrinseche alla persona che la rendono esposta al fenomeno della vittimizzazione secondaria e, dun-

que, bisognosa di misure di protezione specifiche. Un esempio, in tal senso, è quello delle persone di età minore. La Corte Costituzionale, aderendo all'impostazione della direttiva, afferma che esse “a causa della loro permeabilità al processo, in quanto persone ancora in età evolutiva, possono subire un trauma psicologico a seguito della loro esperienza in un contesto giudiziario” (Corte costituzionale, sentenza del 27 aprile 2018, n. 92). Infatti, la direttiva presta particolare attenzione alla posizione della persona di età minore, e prevedendo una presunzione relativa di “vulnerabilità” in suo favore, conferma il fatto che la giovane età di per sé giustifica l’adozione di speciali misure di protezione, da valutare comunque in relazione al caso concreto.

La stessa direttiva individua, a titolo esemplificativo, le ulteriori caratteristiche, da valutare caso per caso, e da cui può derivare un maggiore rischio di vittimizzazione secondaria, tra cui le caratteristiche personali della vittima, quali “età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati” (Direttiva 2019/29/EU 2019, considerando 56). Tutti questi fattori, esemplificativi e non tassativi, sono da tenere in considerazione nello svolgimento della valutazione individuale.

3.3. Ulteriori fattori contestuali

La direttiva afferma che, ai fini dell'*individual assessment*, si devono considerare anche le circostanze dei reati. Specifica poi che “vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull’odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni” (Direttiva 2019/29/EU 2019, considerando 57); da qui l’esigenza che la valutazione individuale sia accurata e scrupolosa. Vengono, dunque, individuate una serie di situazioni, in cui il rischio di vittimizzazione secondaria è maggiore, e ciò a causa delle circostanze in cui il reato si è consumato.

Come si è già avuto modo di ricordare, la direttiva distingue poi tre macroaree di vittime, a cui prestare particolare attenzione, tra cui “le vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore del reato”. Rispetto a queste ultime, focus di questo scritto, diverse disposizioni evidenziano come la relazione con l’autore del reato possa essere motivo di ulteriore vittimizzazione, secondaria e ripetuta. Il legislatore europeo, quindi, pur affermando che ogni vittima deve essere oggetto di valutazione individuale, riconosce che determinate fattispecie di

reato espongono la persona offesa ad un rischio maggiore di vittimizzazione secondaria.

Nonostante l'illecito non sia in sé sempre produttivo di vittimizzazione secondaria (poiché, si ricorda, questo fenomeno è causato dalla risposta non adeguata delle istituzioni e dalle professioni legali alla vittimizzazione primaria), determinate tipologie di fattispecie appaiono più idonee di altre a esporre la persona offesa a tali episodi, perché questa, per mancanza di tutele adeguate in seguito a determinati fatti, è maggiormente esposta a rivivere il trauma subito in prima istanza. Seppur le situazioni menzionate dal testo europeo siano astrattamente idonee, per la loro ampia formulazione, ad offrire una tutela molto vasta, non possono ritenersi un numero chiuso.

Per comprendere quando il fatto (alla luce delle considerazioni sul bene giuridico lesso e sulle caratteristiche personali) sia idoneo a esporre la persona offesa a vittimizzazione secondaria, non si dovrebbe operare una tassonomia dei reati o dei fatti illeciti (comunque utile indicatore), quanto più comprendere i denominatori che la rendono uno sviluppo quasi certo di quelle fattispecie accomunate da un rilevante disvalore sociale, e in presenza dei quali vi è un rischio maggiore di verificazione.

Innanzitutto, la vittimizzazione secondaria è strettamente connessa alle modalità di svolgimento del processo, di accertamento e di assunzione della prova. Non si può negare che il processo penale e civile sia attività intrinsecamente rischiosa dal punto di vista della vittimizzazione secondaria (Di Chiara 2017, pp. 451-462), idoneo ad amplificare la complessità del fenomeno e creare un danno conseguente al procedimento. Si verifica, in tali casi, una riaccutizzazione della condizione di sofferenza della vittima riconducibile alle modalità con cui le istituzioni, intervenute in una situazione di violenza, hanno operato, in particolare, nel corso del procedimento.

Oltre ai rischi legati al procedimento vi sono altri fattori a cui la vittimizzazione secondaria si lega in modo imprescindibile. Infatti, questo fenomeno si manifesta soprattutto in situazioni in cui si rinviene la presenza di stereotipi e pregiudizi (Saponaro 2004, pp. 186 ss.). Pertanto, il rischio di episodi di rivittimizzazione emerge soprattutto quando questi influenzano, o addirittura determinano, le decisioni degli operatori del diritto. Con particolare riguardo alla violenza domestica di genere, infatti, il GREVIO, nel Rapporto Italia 2020, ha evidenziato come “gli stereotipi di genere negativi” e “i pregiudizi e gli atteggiamenti che favoriscono la disparità di genere e alimentano la violenza contro le donne” siano ancora una problematica in Italia, raccomandando un’applicazione delle disposizioni di legge che sia sensibile alla connotazione di genere della violenza domestica sulle donne e che non sia ostacolata da una visione stereotipica delle donne e degli episodi di violenza (GREVIO 2020, pp. 15 ss.). Diversa sfumatura, ma sempre sintomo della presenza di stereotipi e pregiudizi, è il caso in cui si tende ad attribuire, ad autore e persona offesa, una responsabilità condivi-

sa. Questa, infatti, rafforza gli stereotipi di colpevolizzazione della vittima, potendo giungere anche a razionalizzare il fatto illecito stesso. In questi casi, alla persona offesa viene attribuita colpa della propria vittimizzazione (per determinati comportamenti, nonché per caratteristiche personali).

Dunque, si può affermare che la presenza di stereotipi e pregiudizi che influenzano le decisioni giudiziarie e che possono portare all'adozione di provvedimenti stereotipati, le difficoltà di accertamento del fatto, di assunzione della prova e del procedimento più in generale, possono esporre una persona con particolari caratteristiche personali, che ha subito una lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona ad episodi di vittimizzazione secondaria, che, come è risaputo, è purtroppo conseguenza frequente dei reati citati dalla direttiva.

Per concludere, dunque, non ogni vittima, per il solo fatto di essere soggetto passivo di un reato, rischia l'esposizione a questo fenomeno. Perchè tale pericolo si concretizzi è necessario che siano integrati i tratti caratterizzanti, identificati qui nel bene giuridico leso, nelle condizioni soggettive della persona offesa e negli ulteriori fattori contestuali. Tutti questi ricorrono certamente nelle situazioni di violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia. Infatti, in tali situazioni vengono lesi beni giuridici tutelati dai diritti fondamentali della persona, di soggetti in condizioni particolari. Inoltre, la violenza domestica è un settore complesso sia dal punto di vista dell'accertamento processuale, sia per le difficoltà intrinseche, sia poiché permeato di stereotipi e pregiudizi, come evidenziato dai diversi report su questo tema (GREVIO 2020, pp. 15 ss.). Per tutte queste ragioni è frequente che la persona che ha fatto esperienza di violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia venga esposta a vittimizzazione secondaria, come sottolineato dalla direttiva UE 29/2012 all'art 22 comma 3, dalla Convenzione di Istanbul e dalla recente direttiva UE 1385/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

4. Fattispecie di vittimizzazione secondaria

Senza alcuna pretesa di esaustività, questo paragrafo si propone di enucleare brevemente i casi più frequenti di vittimizzazione secondaria a cui le donne che hanno fatto esperienza di violenza maschile in contesti domestici possono essere esposte, con lo scopo di evidenziare come colei che sceglie di intraprendere un percorso istituzionale per sottrarsi alla violenza, possa rischiare, in ogni fase, di essere esposta a ulteriore vittimizzazione se non vengono adottate le adeguate misure di protezione (*Ibidem*).

Innanzitutto, il mancato riconoscimento della violenza, dato dall'assenza di attività istruttoria specifica e anche dalla pericolosa tendenza a deteriorare la violenza in mero conflitto familiare, rende ciechi gli operatori e le opera-

trici a questo fenomeno, impedendo nelle prime e delicate fasi di adottare misure cautelari (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio 2022a). Più in generale, l'uso di un linguaggio stereotipato, sessista e maleducante, l'adozione di provvedimenti e procedure standardizzate, il mancato coordinamento tra diverse istituzioni, provvedimenti o procedimenti, l'omologazione dell'accordo delle parti, che non considera la situazione di subordinazione della donna impossibilitata a effettuare scelte libere, l'ascolto ripetuto, l'affidamento condiviso sino a giungere alla possibile limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti della madre protettiva sono solo alcune forme di vittimizzazione secondaria che la donna che ha subito violenza di genere all'interno della famiglia è portata a vivere (*Ibidem*). Di seguito, si analizzeranno alcune delle numerose situazioni che possono dar luogo a questo fenomeno.

- *Compresenza della donna che ha subito violenza e del maltrattante.* Un esempio di situazione rivittimizzante è la contemporanea presenza dei partners dinanzi al giudice, ancorché dettata per dare attuazione al principio del contraddittorio, o davanti ai professionisti. Infatti, in presenza di condotte di violenza, questo si traduce in una forma di vittimizzazione secondaria tale da poter anche impedire la stessa emersione della violenza, dato il rapporto impari e di soggezione psicologica. In tale situazione, in mancanza di precauzioni volte a impedire che la donna sia esposta alla pressione dell'autore della violenza, questa potrebbe essere indotta, in un contesto non protetto, anche a minimizzare le condotte dell'uomo violento, temendone le conseguenze (*Ibidem*).
- *Tentativi di conciliazione e mediazione in riferimento all'affidamento della prole.* Come è stato evidenziato dalle considerazioni contenute nel paragrafo 209 del Rapporto GREVIO, molto spesso alle donne che hanno fatto esperienza di violenza viene rivolto l'invito – percepito spesso come imperativo (*Ibidem*) – formulato da giudici, consulenti, operatori e operatrici dei servizi socio-assistenziali, alla mediazione e alla conciliazione. Soprattutto nei confronti delle madri, si tenta di raggiungere accordi che prevedano l'esercizio condiviso della genitorialità, in contrasto, tra l'altro, con quanto previsto dall'articolo 48 della Convenzione di Istanbul, che invece vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie (incluse quindi mediazione e conciliazione). Con questi tentativi, si ignorano le specificità della violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia, caratterizzata non da un rapporto paritario, ma di subalternità della donna, compresa nella possibilità di effettuare scelte libere. Si perpetua poi un ulteriore stereotipo, fortemente radicato, secondo cui un marito o compagno violento verso la moglie o compagna può essere, nel caso vi siano figli della coppia, un buon padre, da meritare talvolta persino un affidamento condiviso della prole. In questi casi si dissocia la coppia di coniugi dalla coppia genitoriale, confinando così

la violenza come una problematica riguardante la sola sfera coniugale. Inoltre, durante la mediazione vi è una tacita condivisione della colpa della violenza tra i componenti della coppia -fonte di vittimizzazione secondaria- e, come esito, le considerazioni relative al “miglior interesse” della prole mettono in primo piano il mantenimento del rapporto tra padre/figli-e, dando priorità ai diritti del genitore abusante rispetto alla sicurezza del genitore abusato –ulteriore fonte di vittimizzazione secondaria-, senza considerare il potenziale rischio per la prole, esposta al rischio di ulteriori abusi. Questa prassi ricorrente ha trovato un espresso divieto nell’articolo 473-bis.⁴³ della Riforma Cartabia. Certo è che, al fine di darne applicazione, è necessario riconoscere i segnali sintomo di violenza domestica, senza che questa venga declassata a mero conflitto familiare. Infatti, come si è avuto modo di evidenziare grazie alle diverse fonti summenzionate, uno dei problemi primari è, appunto, il mancato riconoscimento in prima istanza della violenza come tale (*Ibidem*).

- *Linguaggio discriminatorio, pregiudizi e stereotipi.* Come emerge dalle molte relazioni sul tema, gli stereotipi di genere nei confronti delle donne vittime di violenza rappresentano un ostacolo significativo al raggiungimento della parità di genere, impedendo una protezione efficace e mettendo a rischio i diritti umani e le libertà fondamentali riconosciuti.

Nel contesto giudiziario, innanzitutto, gli stereotipi possono gravemente ostacolare l’accesso alla giustizia, limitando l’efficacia del supporto e della protezione offerti alle donne e scoraggiando l’emersione delle violenze subite. Inoltre, l’uso reiterato di tali stereotipi da parte dei professionisti durante i procedimenti porta frequentemente all’adozione di decisioni basate su pregiudizi. Questa dinamica spesso conduce a una deresponsabilizzazione degli aggressori, attraverso la minimizzazione dei fatti e la svalutazione delle dichiarazioni e delle azioni delle donne. Di conseguenza, aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta. Questo problema, che affonda le radici nel substrato culturale del nostro Paese, è stato già oggetto di attenzione nel 2017 da parte Comitato CEDAW, che ha esortato l’Italia a “eliminare gli stereotipi di genere all’interno della magistratura” (CEDAW 2017, pp. 4 ss.). Anche la Corte europea dei diritti umani ha sottolineato l’importanza di affrontare gli stereotipi legali di genere e gli effetti della vittimizzazione secondaria sulle donne che hanno già fatto esperienza di violenza, condannando l’Italia in molteplici sentenze. Inoltre, il Rapporto GREVIO ha denunciato “stereotipi persistenti nelle decisioni delle corti sui casi di violenza domestica”. Quest’ultimo, infine, sottolinea l’importanza di adottare un “approccio improntato alla sicurezza e al rispetto per i diritti umani della vittima, in una prospettiva di uguaglianza di genere, che miri ad evitare la vittimizzazione secondaria e che metta in discussione i pregiudizi

e gli stereotipi degli operatori che impediscono di offrire un supporto e una protezione efficaci alle donne vittime di violenza” (GREVIO 2020, p. 14).

Per quanto questo problema richieda innanzitutto un radicale cambiamento culturale, è da evidenziare che recentemente sono stati adottati provvedimenti legislativi che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di corsi di formazione professionale *ad hoc*, rivolti agli operatori di polizia giudiziaria, ma anche ai magistrati, per affrontare i casi di violenza di genere senza essere influenzati da pregiudizi e stereotipi (Filice 2024, p. 2). Pur non potendo considerarsi risolutivi, questi interventi possono essere interpretati come un primo passo verso la direzione giusta.

5. Strumenti di contrasto: spunti di riflessione

Nel contrasto al fenomeno l’attenzione del legislatore e degli operatori giudiziari si è concentrata, a livello nazionale, principalmente nella repressione delle condotte penalmente rilevanti, con l’adozione di norme che hanno previsto risposte sanzionatorie sempre più elevate. La severa repressione penale, l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, di inasprimenti delle pene non hanno però avuto l’efficacia deterrente auspicata (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio 2022a). È da evidenziare, tra l’altro, che questo *modus operandi* induce a reprimere solo le manifestazioni più gravi, ignorando le forme lievi di violenza fisica, psicologica, economica, che hanno però un’incidenza quantitativa anche maggiore (Pitch 2022).

Questo fenomeno, con antiche radici culturali e per lungo tempo tollerato e sottovalutato, necessita risposta sistematica e integrata. Sono infatti numerosi i fattori da considerare per affrontare efficacemente questo fenomeno: sociali, culturali, psicologici, economici e normativi. Di conseguenza, è fondamentale adottare una prospettiva comune e un approccio transdisciplinare, che riconosca la complessità del fenomeno e possa affrontarlo efficacemente, senza limitarsi al piano normativo. È infatti necessaria una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica che non solo metta al centro la sicurezza della persona che ha subito violenza e che miri a evitare la vittimizzazione secondaria, ma anche ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica della donna che ha subito violenza, così come auspicato dall’articolo 18 comma 3 della Convenzione di Istanbul.

Si è detto che sono molte le situazioni che potenzialmente possono portare alla rivittimizzazione. È necessario, dunque, che ogni attore coinvolto contribuisca, nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, al contrasto della vittimizzazione secondaria. Per compiere questo importante

passo, però, è fondamentale che la violenza domestica e, più in generale la violenza maschile contro le donne, venga riconosciuta come tale.

A tal fine, è necessario dotare le figure professionali coinvolte degli strumenti adeguati, potenziando la formazione e specializzazione degli operatori e operatrici su questo tema, come sottolineato dal Consiglio Superiore della Magistratura (2018). Anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nella Relazione sulla vittimizzazione secondaria (2022a, pp. 95 ss.), ha rilevato la necessità di introdurre un percorso di specializzazione obbligatoria per tutti gli attori istituzionali coinvolti (forze dell'ordine, magistrati/e, avvocati/e, consulenti, assistenti sociali), volto a identificare i segni della violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia. Sarebbe poi necessario promuovere percorsi formativi condivisi tra magistratura (sia inquirente che giudicante, ordinaria e minorile), forze dell'ordine, avvocatura, servizi sociali, servizi sanitari, centri e associazioni anti-violenza, al fine di diffondere conoscenze comuni per l'individuazione dei segnali della violenza e promuovere il coordinamento tra diverse istituzioni (*Ibidem*).

Perché possa avvenire un cambiamento culturale, che si sostanzi in un mutamento delle attitudini che perpetuano una cultura della superiorità maschile e gli stereotipi che diminuiscono il ruolo delle donne, come auspicato dall'art 12 della Convenzione di Istanbul, non è sufficiente agire formando solo “gli addetti ai lavori”. È necessario, infatti, sensibilizzare la popolazione, soprattutto le fasce più giovani, per accrescere la consapevolezza sociale non solo sul fenomeno della vittimizzazione secondaria e sulla violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia, ma più in generale sulle diseguaglianze di genere.

Gli interventi di disseminazione e informazione svolgono un ruolo cruciale nel diffondere conoscenze e nell'incoraggiare una maggiore attenzione e sensibilità da parte della collettività e delle istituzioni, anche se per essere efficaci non possono essere salutari, occasionali o rimessi alla discrezionalità delle piccole realtà territoriali. È necessario operare con costanza soprattutto nei contesti educativi e scolastici, che, come sottolinea la Commissione parlamentare, “sono luogo privilegiato per l'educazione all'uguaglianza di genere”, alla parità, al rispetto (2022b, pp. 14 ss.). Anche la Convenzione di Istanbul e la CEDAW si focalizzano sull'importanza della formazione e dell'educazione.

Nella pratica, tuttavia, l'educazione scolastica alla parità è ancora lontana dall'essere pienamente realizzata; infatti, in un'apposita relazione, la Commissione evidenzia come gli interventi realizzati siano “sporadici, non diffusi uniformemente sul territorio nazionale ed affidati – nella maggior parte dei casi – alla sensibilità di docenti e dirigenti scolastici” (*Ibidem*).

Un ruolo chiave, secondo la Commissione, è giocato anche dalle Università, “per il conseguimento e lo sviluppo della conoscenza, ma anche nello specifico per pianificare interventi per la prevenzione della violenza di

genere” (*Ibidem*). Si esortano gli atenei a potenziare i programmi didattici e scientifici sul tema, inaugurare politiche inclusive a livello organizzativo, sviluppare un continuo dialogo con i diversificati attori sociali ed enti presenti sul territorio. Anche se il cambiamento può essere lento e non sempre lineare, meritano di essere sottolineate le iniziative positive volte a incoraggiare un cambiamento sociale e culturale.

Tra queste si evidenzia il corso “Violenza maschile contro le donne”: dal riconoscimento alla risposta operativa”, istituito dall’Università di Torino; questo, con approccio interdisciplinare, contribuisce in modo significativo a fornire strumenti teorici e pratici per riconoscere e affrontare il problema della violenza maschile contro le donne, coinvolgendo docenti di nove diversi Dipartimenti e volontarie e volontari di Telefono Rosa.

Infine, è fondamentale continuare a investire nella ricerca, che consente di comprendere meglio le dinamiche della violenza domestica e i fenomeni associati, come la vittimizzazione secondaria, fornendo così una base scientifica per lo sviluppo di politiche più efficaci.

Bibliografia

- Allegrezza, S. (2012), La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in Allegrezza, S., Belluta, H., Gialuz, M., e Luparia, L. eds., *Lo scudo e la spada: Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, pp. 2-27.
- Bargis, M., Belluta, H. (2017), La direttiva 2012/29/UE: Diritti minimi della vittima nel processo penale, in M. Bargis & H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale: La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, Giappichelli, pp. 15-66.
- Buzzelli, S. (2008), Il panorama delle garanzie a protezione della “fonte fragile”: il contesto europeo, in P. Cesari (a cura di), *Il minorenne fonte di prova nel processo penale*, Vol. 1, Milano, Giuffrè, pp. 12 ss.
- Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – Comitato Cedaw, (2017), *Osservazioni Conclusive relative al VII Rapporto periodico dell’Italia*.
- Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – Comitato Cedaw, (2024), *Osservazioni Conclusive relative al VIII Rapporto periodico dell’Italia*.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, (2022a), *La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, (2022b), *Relazione su linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria per prevenire la violenza di genere: una questione culturale.*

Consiglio superiore della Magistratura, (2009), *Iniziative per migliorare la risposta di giustizia nell'ambito della violenza familiare, Delibera 8 luglio 2009.*

Consiglio superiore della Magistratura, (2018), *Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, Risoluzione 9 maggio 2018.*

De Leo, G., Volpini, L., e Miozzi, V. (2000), La vittima nella giustizia penale minorile: dall'esperienza del reato all'interazione con il processo. Una ricerca presso il Tribunale per i minorenni di Roma, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, pp. 387-406.

Di Chiara, G. (2017), L'offeso. Tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vittimizzazione secondaria, stress da processo: l'orizzonte parametro del danno da attività giudiziaria penale tra oneri organizzativi e prevenzione dell'incommensurabile, in G. Spangher ed., *La vittima del processo. I danni da attività processuale*, Torino, Giappichelli, pp. 451-462.

Di Nicola Travaglini, P., Menditto, F. (2024). *Il nuovo codice rosso: il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno: commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE del 2024.* Milano, Giuffrè.

Elias, R. (1985), Transcending our social reality of victimization: Toward a victimology of human rights, *Victimology*, 1-4, pp. 6-25.

Elias, R. (1986), *The politics of victimization: Victims, victimology and human rights.* New York, Oxford University Press.

Filice, F. (2024), La protezione delle vittime e delle persone vulnerabili nel sistema legale italiano, in *Questione Giustizia.*, <https://www.questionejustizia.it/articolo/la-protezione-delle-vittime-e-delle-persone-vulnerabili-nel-sistema-legale-italiano> (consultato il 10 ottobre 2024).

Gialuz, M. (2012), Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Allegrezza, S., Belluta, H., Gialuz, M., e Luparia, L. (eds.), *Lo scudo e la spada: Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, pp. 62 ss.

Grevio – Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. (2020), *Rapporto di valutazione riguardante l'Italia, sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.*

Jacometti, V. (2023). *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura.* Torino, Giappichelli.

- Luparia, L. (2013), Il concetto di vittima e il concetto di particolare vulnerabilità, in Deu, M., e Luparia, L. (eds.), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*. Milano, Giuffrè.
- Pariotti, E. (2024), Vulnerabilità, approccio intersezionale e linguaggio dei diritti, *GenIUS: Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2023 vol.2, pp. 35-42.
- Peers, S. (2011), *EU Justice and Home Affairs Law* (3^a ed.), Oxford, Oxford University Press.
- Pitch, T. (2022), *Il malinteso della vittima: Una lettura femminista della cultura punitiva*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Ruggeri, F. (2007), Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo, *Cassazione Penale*, 11, pp. 4329-4345.
- Saponaro, A. (2004), *Vittimologia: origine, concetti, tematiche*, Milano, Giuffrè.
- Venturoli, M. (2015), *La vittima nel sistema penale: Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, Jovene Editore.
- Verduyn, P., Lavrijsen, S. (2014), Which emotions last longest and why: The role of event importance and rumination, *Motivation and Emotion*, vol. 39, n.1, pp. 119–127.
- Zanobio, B. (1995), La vittima nella storia, in G. Riponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, Giuffrè Editore.